

COMUNE DI BORGIO S. LORENZO

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DELL'ACQUA POTABILE AI PRIVATI

Art. 1

Generalità

Il Comune di Borgo San Lorenzo, in conformità ed ai termini dell'art. 16 della Legge 29 Marzo 1903 n° 103 e dell'art. 195 della Legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 4 Febbraio 1915 n° 148, e dell'art. 113 del relativo regolamento, esercita in economia ^{il servizio} dell'acquedotto civico.

Art. 2

Modalità per le concessioni

Le concessioni di acqua saranno fatte ai proprietari od usufruttuari degli immobili mediante abbonamenti regolari, temporanei e non gratuiti.

Il Concessionario potrà a sue spese e sotto la sua responsabilità distribuire l'acqua ai diversi locali facenti parte del suo fabbricato, ma avrà l'obbligo di specificarlo preventivamente nella domanda di concessione che dovrà compilare secondo il modulo rilasciato dal Comune. (Allegato B).

Le domande dovranno essere firmate dal proprietario od usufruttuario richiedente la concessione o da un suo rappresentante munito di procura legale.

Il concessionario dovrà, all'atto dell'accettazione della sua domanda e prima che sia firmato il relativo contratto, anticipare al Comune, salvo liquidazione, la somma che verrà stabilita a titolo di rimborso dell' spese occorrenti per eseguire la parte di diramazione, che, a termini dell'art. 10, dovrà esser costruita dal Comune.

Art. 3

Durata delle concessioni

La domanda sarà impegnativa per il richiedente fino al giorno della sua presentazione. Le concessioni decorreranno dal primo del mese nel quale viene collocato e dureranno per tutto l'anno in corso e per i due anni successivi, rinnovandosi poi tacitamente di anno in anno, qualora il Comune od il concessionario non diano disdetta per iscritto due mesi prima della scadenza.

ART. 4

USO DELL'ACQUA

Di norma la concessione dell'acqua viene destinata ad esclusivo uso potabile o per cantiere edilizio. Constatata la capacità del l'acquedotto in questione a salvaguardare l'approvvigionamento a tale uso, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, potrà, ritenendolo opportuno, rilasciare concessioni ad uso agricolo on industriale.

Parimenti l'amministrazione qualora si presentino difficoltà nell'approvvigionamento potrà revocare concessioni con inerenti scopi puramente potabili senza che i concessionari abbiano a che rivalersi a quabiasi titolo nei confronti del Comune.

Art. 5

Trapasso delle concessioni

Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile provvisto dell'acqua potabile si trasferisca ad altro proprietario o ad altro usufruttuario.

Il concessionario ed i suoi eredi saranno, nonostante il trasferimento, responsabili della concessione verso il Comune, qualora il nuovo proprietario od usufruttuario non assuma la concessione fino allo scadere del termine di cui all'art. 3.

In qualunque caso di trapasso dell'immobile provvisto di acqua potabile, tanto l'abbonato che cessa, quanto quegli che intende subentrare, dovranno darne immediata partecipazione scritta al Comune. (Allegato B).

Qualora tale preavviso non venga dato al Comune entro 90 giorni dall'avvenuto passaggio di proprietà il concessionario sarà tenuto al pagamento di L. 30.000 con il sovrapprezzo del 25% per ogni anno di inadempienza a tale clausola.

Il nuovo concessionario dovrà altresì dichiarare di accettare gli impegni assunti dal predecessore con domanda da presentarsi alla Amministrazione Comunale, secondo il modulo F, allegato al Regolamento.

Art. 6

Bolli, tasse e spese di contratto

Le spese di bolli e tasse relative all'abbonamento ed al trapas-
so di abbonamento, nonché quelle per il contratto relativo, com-
prese in queste i diritti comunali, saranno a carico del conces-
sionario.

Art. 7

Interruzione. Deficienze nel deflusso e sospensione del servizio.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, di deflusso o diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore od a necessità di lavori.

Pertanto, le utenze che, per la loro natura, richiedono una assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza di qualsiasi tipo, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua agli impianti privati.

In caso di sospensione generale del servizio, il Comune ne darà, possibilmente, pubblico avviso.

Art. 8

Derivazioni abusive

L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad esclusivo uso di questo ed è quindi vietato ad ogni concessionario di farsi a sua volta concedente dell'acqua ad altri ed anche ad estendere il servizio ad altri immobili o quartieri di sua proprietà, quando questi non siano compresi nella domanda di abbonamento o non sia intervenuto speciale consenso scritto da parte del Comune.

Qualora venga accertata l'inosservanza delle norme di cui al presente articolo al precedente comma, il Comune stabilirà se procedere a far rimuovere dall'interessato quanto non autorizzato oppure se autorizzarlo previo pagamento del lavoro necessario ad adeguare l'impianto alle norme Comunali. In ambedue i casi l'interessato sarà tenuto al pagamento di una cifra pari a L. 200.000.-.

Arti. 9

Modi di somministrazione dell'acqua. Consumi minimi.

L'acqua sarà concessa esclusivamente ad afflusso facoltativo, risurato da opportuno contatore del volume totale erogato dalla di-ramazione, con obbligo di un consumo minimo, riferito al consumo semestrale o annuale, da pagarsi anche se non effettuato, di metri cubi 25 semestrali per ogni appartamento, bottega, magazzino o rimessa.

Il prezzo dell'acqua per mc. è stabilito come alla tariffa ammes-
sa al presente regolamento. (Allegato A).

Le quantità di acqua erogate saranno constatate al contatore annuallmente, ogni semestre o più spesso se il Comune lo giudicherà con-
veniente.

Per le bocche da incendio l'acqua è fornita ad afflusso non misu-
rato e per esse è stabilita una tariffa speciale.

Art. 10

Opere di presa

Le parti della circolazione, dall'attacco al tubo stradale alla
prossima fine al contatore, con l'impiego del contatore stesso,
l'impiego del rubinetto di chiusura insieme con tutti gli
accessori, saranno eseguiti dal Comune che provvederà anche alle
relative manutenzioni.

Per tali lavori il concessionario dovrà pagare le spese secondo
quanto prescrive l'art. 2.

Se il concessionario, previa approvazione del Comune, farà nella
sua proprietà nuove condutture, oppure se ampliarà o modificherà
le esistenti, dovrà sottostare alle spese che occorressero anche
per l'impianto ^o ~~o~~ per la modificazione delle parte predetta.

Art. 11

Presse unica, opere successive, divieti di diramazioni.

Di regola ogni fabbricato dovrà avere una unica presa speciale con diramazione dalla condotta stradale.

Il Comune tuttavia potrà, a richiesta, concedere altre prese, o sostituire o trasformare la prima. In tali casi, come per ogni ulteriore operazione che fosse richiesta per la primitiva presa, il concessionario dovrà rimborsare al Comune la spesa relativa.

Se una diramazione non verrà più utilizzata, resterà di proprietà del Comune che ne disporrà nel modo più ampio.

Contatori: tipo, località, numero, portata, guasti, verifiche e interventi.

I contatori saranno concessi esclusivamente a titolo dal Comune che ne assume la provvista e la manutenzione a esclusivo suo ~~carico~~ carico.

Il Comune collocherà il contatore in luogo prossimo alla presa e nella posizione che riterrà, a suo esclusivo giudizio, più conveniente ed il concessionario non avrà diritto ad opporvisi.

Ogni stabile, comprensivo anche di più appartamenti, avrà un unico contatore comunale.

I contatori dovranno essere collocati in modo tale da essere ispezionati senza accedere in proprietà privata. E' possibile derogare a ciò solo quando si attraversi con l'acquedotto comunale una proprietà privata e non vi siano, per collocare il contatore, alcuni spazi ed accessi pubblici. Come per il contatore l'utente è responsabile dell'alloggio dello stesso. I lavori necessari al ripristino degli alloggi o delle loro chiusure saranno eseguiti dal Comune e verranno pagati dall'utente all'Esattoria comunale.

Il Comune si riserva al fine di adeguare gli impianti alle norme vigenti di eseguire lavori nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, senza che l'utente abbia niente a che pretendere.

Nel determinare il luogo di posa il Comune avrà speciale cura che il contatore, oltre che vicino all'ingresso del tubo di diramazione nello stabile, si trovi in una posizione adatta la riparo di cause possibili di danni e facile ad ispezionarsi.

La portata del contatore e quindi il diametro della presa, verranno determinati dal Comune sulla base e numero di rubinetti ed equivalenti, secondo l'articolo 13, da indicarsi dal richiedente nella domanda di concessione.

Il concessionario dovrà provvedere perché siano riparati dal ge-
lo o dalle manomissioni il contatore, e le tubazioni di presa e
gli accessori sulla proprietà privata fino a detto contatore, es-
sando egli responsabile verso il Comune dei danni che ad esso ca-
pitassero. Nel caso di guasti il concessionario dovrà fare imme-
diata partecipazione al Comune, affinché questo possa provvedere.
In caso di danni agli accessori o al contatore l'utente dovrà pa-
gare al Comune le spese sostenute per la riparazione o sostituzio-
ne.

L'utente non può aprire lo sportello a chiusura dello spazio ove
è collocato il contatore per nessuna ragione, senza preavviso al
Comune, che ne ha la chiave.

Nel caso di constatato erroneo funzionamento del contatore, il con-
sumo annuale o semestrale, salvi sempre i minimi fissi, verrà sta-
bilito: se nel primo anno della concessione, non essendo possibi-
le compararlo ad una lettura precedente, sarà pari al raddoppio
del minimo fisso; se negli anni successivi, nella stessa misura
(annuo, semestrale o altro) dell'anno precedente.

Il Comune avrà facoltà di cambiare il contatore in ogni tempo.

Il concessionario potrà richiedere in ogni momento che il conta-
tore della sua diramazione sia verificato. Se si rileverà una in-
sufficiente nelle indicazioni, tale che superi il 3% in più, con una
errore corrispondente al doppio del consumo minimo, obbliga-
torio, il concessionario non pagherà alcuna spesa per la prova
e godrà del relativo abbuono spese per tutta la parte già decor-
sa dalla lettura precedente, e cioè dal giorno dell'ultima lettu-
ra.

ne del condizionale al prezzo nel corso corrente in sospeso.

Nei casi contrari il concessionario dovrà pagare le spese per
l'opera richiesta. Le spese per la verifica saranno quantificate e
fiscate dal Tecnico Comunale.

Diametro delle diramazioni

Le condutture dovranno avere un diametro proporzionato alle loro lunghezze, all'entità del consumo dell'acqua, al diametro ed al numero dei rubinetti o loro equivalenti. Per regola dovrà essere impiegato, per uno sviluppo in pianta del tubo principale di diramazione inferiore a metri 30 o per un'altezza normale di case, per un servizio di:

n° 1 a 12 rubinetti da 1 e 13 mm.	un tubo princ. di almeno	mm. 15
" 13 " 20	" " " " " " " " " " " "	" 20
" 21 " 40	" " " " " " " " " " " "	" 25
" 41 " 60	" " " " " " " " " " " "	" 30
oltre 60	" " " " " " " " " " " "	" 35

Il diametro minimo, consentito per ogni diramazione del tubo principale a ciascun rubinetto o equivalente, è di mm. 13.

Le fontane, gli idranti, ecc. verranno considerati con criteri speciali di volta in volta.

Se lo sviluppo del tubo principale sarà superiore a m. 30, il diametro di esso non dovrà essere minore di mm. 40.

Non verranno concesse prese di diametro maggiore di mm. 40 dalla conduttura stradale, se non in quanto, a giudizio esclusivo del Comune, la conduttura stessa lo comporti.

Il concessionario sarà libero di scegliere tubi di diametro maggiore ai minimi stabiliti dal presente Regolamento. Il Comune avrà però facoltà di diminuire i diametri delle diramazioni anche dalla misura minima su stabilite quando la condotta di distribuzione non consentisse sufficiente erogazione di acqua.

Bocche da incendio

L'Amministrazione Comunale potrà concedere speciali derivazioni per bocche da incendio.

Le opere inerenti ad esse saranno eseguite a cura del Comune ed a spese del richiedente.

I contributi annui per tale servizio saranno stabiliti in L. 5.000.- (cinquemila) per ogni diramazione ed in L. 1.000.- (mille) per ognuna delle bocche da incendio collegate su una stessa derivazione.

Le valvole di chiusura delle bocche da incendio verranno suggellate dal Comune e solo in caso di incendio il concessionario potrà, rompendo il suggello, aprirle e servirsene, con l'obbligo peraltro di dare notizia al Comune entro il termine di dodici ore dall'uso fatto della bocca, sotto comminatoria, in caso diverso, di una penalità pari a L. 20.000.-

È fatto divieto di innestare alcuna presa d'acqua sulle condutture delle bocche da incendio.

Art. 15

Pagamenti. Sospensione del servizio in caso di ritardo.

Le letture dei contatori e il pagamento delle tariffe e nole e la loro liquidazione potrà essere effettuata separatamente o in altro modo a discrezionalità dell'Amministrazione Comunale.

In caso di ritardo oltre gli otto giorni il Comune sospenderà la somministrazione dell'acqua senza obbligo di preavviso ed in tale caso, prima che sia attivato il servizio, il concessionario pagherà un importo pari a L. 20.000.- per rimborso spese, oltre le somme dovute per arretrati, e senza pregiudizio dell'esperto degli atti giudicali di ragione.

Nel caso che vi sia un eccessivo consumo, rispetto alle letture precedenti anche dovuto ad una rottura delle condutture idriche di proprietà privata, il Comune non concederà nessun tipo di sgravio o riduzione sull'importo calcolato dall'Ufficio.

Art. 16

Impianti interni

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese all'installazione della distribuzione interna e dei relativi apparecchi dopo il contatore.

Detti impianti interni devono essere collaudati dal Comune nei riguardi tecnici-igienici.

Di mano in mano che il Comune avrà provveduto alla costruzione delle condutture di distribuzione nelle varie strade della Città, i proprietari degli stabili avranno diritto alla concessione dell'acqua.

Cualora un proprietario desideri mantenere l'uso dei pozzi, il Comune provvederà, a spese del proprietario stesso e per mezzo dell'Ufficiale Sanitario e dell'Ingegnere Comunale, ad una visita accurata di tutti i pozzi e di tutte le cisterne dello stabile ed all'analisi chimica e batteriologica dell'acqua in essi contenute.

Nel caso in cui queste visite siano per dare risultato favorevole e che l'acqua, dalle analisi, risulti perfettamente potabile, il proprietario dello stabile potrà continuare a servirsi dei pozzi dichiarati in buone condizioni igieniche, con assoluto divieto però di immettere nella conduttura o nel serbatoio interni la acqua stessa.

Se i pozzi risultino non potabili, qualunque sia il loro uso il proprietario avrà l'obbligo della immediata chiusura dei medesimi ed avrà diritto alla concessione dell'acqua dell'acquedotto civico.

E'altresì fatto obbligo a chiunque possieda o faccia uso di pozzi l'installazione all'impianto di pompaggio di un contatore capace di permettere la lettura annuale come da Legge n° 650.

Norme speciali per impianti interni

Per gli impianti interni saranno osservate le seguenti norme:

- a) L'assegnazione degli spessori delle pareti dei tubi di piombo, adoperati nell'interno dello stabile come tubi distributori, è rilasciata alla volontà del concessionario.

Si consiglia tuttavia di usare tubi con spessore delle pareti regolari che abbiano almeno il peso cui sotto indicato:

mm. 13 di diametro interno - peso per metro Kg. 2,2
" 16 " " " " " " " 3,7
" 20 " " " " " " " 5
" 25 " " " " " " " 6,6
" 30 " " " " " " " 7,7
" 40 " " " " " " " 11

- b) i tubi di ghisa dovranno essere incatramati regolarmente e caldo e questi, come le relative giunzioni, in tutto piombo, dovranno essere provate ad una pressione non inferiore a Kg/cm² quadro 15.

Il Comune non assume nessuna responsabilità verso i concessionari e verso i terzi per danni che potessero derivare nell'interno dello stabile da fughe di acqua o da qualunque altra causa dipendente dalle concessioni. Il solo concessionario ne è responsabile.

- c) I tubi di ferro non zingati sono proibiti, mentre sono consentiti quelli di ferro zingati o di acciaio trafilato zingato od asfaltati.
- d) Non sarà permessa alcuna comunicazione diretta con altre condutture di scarico neppure con l'intermediazione di valvole di ritegno, di rubinetti ecc. Tutti i rubinetti dovranno lasciare l'uscita dell'acqua del serbatoio, depositi, bacini, tinog

zi, ecc. Il polo che l'acqua uscite non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione.

- e) Il concessionario dovrà collocare un rubinetto d'arresto ed uno di scarico subito dopo il contatore ed in nessun caso potrà manomettere il contatore ed il rubinetto a monte di questo, né il loro sigello, sotto pena della multa pari a L. 50.000.- oltre il risarcimento dei danni eventuali e le pene della legge.
- f) Le caldaie a vapore e gli impianti di riscaldamento, gli elevatori idraulici, le pompe a getto continuo di acqua, ed i motori non potranno avere un attacco diverso con i tubi uniti ed alimentati dall'acquedotto.
- g) Per chiudere il deflusso dell'acqua si dovranno adoperare solo organi intercettatori che non diano luogo a colpi di ariete ed inoltre il diametro dei rubinetti di erogazione non dovrà superare i mm. 13.

Il Comune si riserva di prescrivere altre norme speciali che ritenesse opportune.

Il Comune acconsente che, dietro richiesta scritta e conseguente parere favorevole da parte dell'U.T., vengano installate autoclavi in quelle utenze in cui se ne ravveda la necessità, purché il prelievo non avvenga direttamente dall'acquedotto ma attraverso un serbatoio di accumulo che non presenti soluzione di continuità con la rete.

Art. 18

Ispezioni degli impianti dei conduttori

Sarà in piena facoltà del Comune di fare ispezionare in qualunque momento gli apparecchi di misura e le bocche di incasso, nonché gli impianti interni, e in qualunque caso, dovrà darne avviso scritto ore prima al concessionario.

Art. 19

Impianti irregolari

Cualora fosse constatato dal Comune che gli impianti non corrispondessero alle susseguite condizioni, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere il servizio dell'acqua finché le prescrizioni stesse non saranno pienamente adempite.

Art. 20.

Eventuali modificazioni del presente Regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva di introdurre modificazioni alle tariffe ed alle norme del presente Regolamento, introducendo quelle altre prescrizioni che riterrà necessarie ed opportune nell'interesse pubblico e privato.

Tali eventuali prescrizioni aggiuntive si intenderanno obbligatorie anche per coloro che fossero già investiti della concessione d'acqua, salvo che essi, con dichiarazione scritta, presentata all'Amministrazione Comunale nel termine di un mese da quello in cui avranno ottenuta la comunicazione delle nuove prescrizioni, non rinuncino alla concessione predetta.

ART. 21

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Nella domanda di concessione d'acqua il richiedente dovrà dichiarare di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di accettare tutte le condizioni senza alcuna riserva.

TARIFFA DEI PREZZI PER LA CONCESSIONE ACQUA POTABILE
CONSUMO ACQUA

Tariffa agevolata fino a 100 mc. annui - L. 30
Tariffa base da 101 a 150 mc. annui - L. 45
Tariffa punitiva da 150 a 300 mc. annui - L. 55
Seconda tariffa punitiva oltre 300 mc. annui - L. 70

Minimo consumo tassabile mc. 50 annui, alla tariffa agevolata di L. 30=

NOLO CONTATORI
da mc. 0 a mc. 50 L. 500 annuo =
da mc. 501 a mc. 1000 L. 1000 annuo =
da mc. 1001 a mc. 5000 L. 3000 annuo =
da mc. oltre 5000 L. 5000 annuo =

La lettura dei contatori e il pagamento delle tariffe e noli e la loro liquidazione potrà essere effettuata semestralmente o in altro modo a discrezionalità dell'Amministrazione Comunale. =

148
ILLEGATO B

COMUNE DI BORGO S. LORENZO

Borgo S. Lorenzo, li

Ill.mo Sig. Sindaco di Borgo S. Lorenzo

Il sottoscritto, presa visione del vigente regolamento per la concessione di acqua potabile, che dichiara di ben conoscere e di accettare senza alcuna riserva, domanda alla S.V. Ill.ma di addivenire alla convenzione per una concessione di acqua potabile dell'acquedotto civile, nello stabile di sua proprietà

posto in

per uso

da servire per:

Appartamenti N.

Botteghe »

Magazzini »

Rimesse in genere »

Altri locali »

Rimesse per autoveicoli »

..... »

Giardini o cortili area in pianta

mq. »

con N. rubinetti od equivalenti, a norma dell' art. 13 del detto Regolamento.

Con ossequio

(Nome e Cognome del Proprietario)

(Domicilio)

Presa in esame la suddetta istanza il sottoscritto è di parere ch'essa possa debba essere accolta alle respinta per le seguenti condizioni ragioni

Borgo San Lorenzo, li

L'Ingegnere Comunale

Il sottoscritto, visto il rapporto dell'Ingegnere Comunale,

D E L I B E R A

di accordare respingere la domanda di concessione di acqua in base alla tariffa ed alle disposizioni regolamentari vigenti.

Borgo San Lorenzo, li

Il Sindaco

Il Sig.

ha versato

L. quale importo per spese di allac-
ciamento.

Mandato Entrata N.

Borgo San Lorenzo, li

Il Ragioniere

L'allacciamento è stato ultimato in data

Al Sig. Segretario Capo per la parte di competenza
e per l'invio all'Ufficio Ragioneria

Borgo San Lorenzo, li

l'Ingegnere Comunale

Preventivo della spesa occorrente per l'allac-
ciamento alla rete di distribuzione.....

Borgo San Lorenzo, li.....

L'Ingegnere Comunale

V^o. Si approva

Il Sindaco

Li.....

ALLEGATO C



